



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15178 del 2019, proposto da
Michelina La Montagna, Teresa Maresca, Ida Giannetti, Monica Ferraioli, Alessia
Palumbo, Raffaele Buccino, Antonio Cirillo, Valentina Verdino, Luigi Panico,
Valeria Alfano, Rita Grassi, Vincenzo Riccardi, Nicoletta Riccardi, Silvia
Ardolino, Alfredo Sasso, Michele Ranieri, Antonietta Di Filippo, Maria Rosaria
Ferraioli, Alessandra Raiola, Veronica Mosca, Roberto Taliercio, Luisa Allocca,
Elena Quaranta, Immacolata Di Costanzo, Giustina Vespasiano, Nicolino Fantasia,
Marika Esposito, Giovanna Politi, Francesco Cuomo, Raffaele Barbati, Lucianna
Esposito, Annarita Soletti, Giovanni Meo, Angela Esposito, Antonina Maria TIRRÒ,
Adele Maria Oliveri, Gaetana Piazza, Rosa Sommesse, Stefano Rigione, Graziella
Cannavò, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituti D'Istruzione Superiore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N.1458 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO L'INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE D'ISITUTO E LESIVO DEGLI INTERESSI LEGITTIMI DEI RICORRENTI NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA AGGIUNTIVA DEI DOCENTI TECNICO PRATICI (itp) PER LA CLASSE DI CONCORSO A066 COME GLI ODIERNI RICORRENTI E DI NECESSARIA CONFLUENZA B016 E B032;NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO AD ESSO RICHIAMTO,PREORDINATO E CONNESSO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto n. 1458 del 2019 avente ad oggetto l'integrazione delle graduatorie di istituto nella parte in cui non consente l'inserimento in seconda fascia dei docenti tecnico pratici per la classe di concorso A66

Il ricorso è infondato secondo quanto affermato dalla sezione in plurime sentenze (Sez III bis n. 2972/2020) che richiamano la decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018.

In tale decisione è stato infatti chiarito che:

- a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;
- b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in €3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO